Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa
massasergio@iol.it

Dott. Pierpaolo Arzarello
parzarello@iol.it

Dott. Elena Melandri
emelandri@iol.it

Dott. Monica Cesari
monica.stu.dot.com@iol.it

Dott. Paola Belelli
paolabelelli@libero.it

Rag. Elisabetta Colombarini
elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 15 novembre 2019

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Con la presente, oltre a ricordarvi i prossimi **acconti delle imposte**, scadenti quest'anno il **2.12.2019**, vi faremo una panoramica di quel che bolle in pentola nella jungla dei provvedimenti fiscali, spesso non definitivi, per cui cercheremo di darvi qualche anticipazione, suggerendo di aspettare la conversione in legge dei vari Decreti emanati.
La confusione e' tanta e la burocrazia e gli obblighi dichiarativi in continuo aumento, rimane il rammarico per una legislazione che, anziche' venire incontro alle esigenze dei cittadini alleggerendone gli adempimenti, si preoccupa solo di garantire all'Erario un aumento di gettito.

1 - PROSSIME SCADENZE
ACCONTI DELLE IMPOSTE 2019 - SCADENZA 2 DICEMBRE 2019

Il 2 dicembre, cadendo il 30 novembre in sabato, scade il termine entro il quale i contribuenti sono tenuti a versare l'unica / seconda rata dell'acconto 2019 delle imposte che dovranno essere dichiarate nel mod. REDDITI / IRAP 2020. Come di consueto si riepilogano le modalità di determinazione degli importi da versare a titolo di acconto 2019 di IRPEF, IRES ed IRAP, cedolare secca, IVIE, IVAFE nonché di imposta sostitutiva dei minimi / forfetari.
L'acconto può essere determinato con il **metodo storico** oppure con il **metodo previsionale**. In ogni caso i versamenti di acconto sono effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.

Metodi per la determinazione dell'acconto
Storico
L'acconto 2019 è determinato sulla base all'imposta 2018 evidenziata:
- al rigo "*Differenza*" o *"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"* del quadro RN del mod. REDDITI 2019;
- al rigo "*Totale imposta*" del quadro IR del mod. IRAP 2019.

Va considerato l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione.
Previsionale
È possibile effettuare, a rischio e pericolo del contribuente, un **versamento inferiore** rispetto a quanto dovuto con il metodo storico ovvero **non effettuare alcun versamento** qualora si presuma di conseguire un **reddito e quindi un'imposta inferiore rispetto a quella dello scorso anno**. La scelta dell'uno o dell'altro metodo riguarda la **singola imposta,** così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'IRAP e il metodo previsionale per l'IRPEF.

ACCONTO IRPEF 2019
Utilizzando il metodo storico, **l'acconto IRPEF 2019** va calcolato applicando il **100%** all'importo esposto a **rigo RN34** "*DIFFERENZA*" del mod. REDDITI 2019 PF, detraendo per il 2° acconto del 60% quanto già pagato in precedenza come 40%.

ACCONTO IRES 2019
L'**acconto IRES 2019** dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al **100%** dell'importo *"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"* risultante a **rigo RN17** del mod. REDDITI 2019 SC e a **rigo RN28** del mod. REDDITI 2019 ENC, detraendo per il 2° acconto del 60% quanto gia' pagato in precedenza come 40%.

Telefoni: 051392255 - 051392277 - 051392288 - 051392262 ❖ Fax: 051392282
www.studio-dott-comm.it

ACCONTO IRAP 2019
L'**acconto IRAP 2019** è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRPEF / IRES. Lo stesso quindi è stabilito nella misura del **100% dell'importo del rigo IR21,** detraendo per il 2° acconto del 60% quanto gia' pagato in precedenza come 40%.

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019
L'acconto 2019 della cedolare secca (21% o 10%) è dovuto in misura pari al **95% dell'imposta dovuta per il 2018 risultante dal rigo LC1 col. 5** e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRPEF.

ACCONTO IVIE / IVAFE 2019
Entro i predetti termini, i soggetti interessati devono versare l'acconto IVIE / IVAFE, determinate nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

ATTENZIONE: L'art. 58 del Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (DL 124/2019), modifica a regime la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell'acconto **Irpef, Ires ed Irap**, dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (**Isa**) e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale. Ricordiamo che per iSA s'intendono gli Indici Sintetici di Affidabilita' fiscale, che dal 2018 hanno sostituito gli Studi di Settore.
Pertanto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e solo per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa la seconda rata dell'acconto dovuto a titolo di Irpef, Ires, Irap (periodo d'imposta 2019) **è rideterminata nella misura del 50%, anziché del 60%**, ed è di conseguenza rideterminata al 90% la misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico. Tale regola vale anche per i soggetti c.d. forfettari e per le altre imposte, quali ad es.: addizionali, imposte sostitutive minimi/forfettari, cedolare secca, Ivie, Ivafe.
Quanto alla cedolare secca l'acconto 2019 e' in generale pari al 95%: come prima rata e' stato versato il 40%, come seconda rata i soggetti ISA possono versare il (50% del 95%) = 47,5%, per un totale pari all'85,5%.
Riepilogando, i soggetti **non ISA** a giugno hanno versato il 40%, il 2.12. verseranno il rimanente 60%.
I soggetti **ISA**, che sono i contribuenti che hanno beneficiato della proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, hanno gia' versato il 40%, il 2.12. verseranno solo il **50%** (anziche' il 60%).

MODALITÀ DI VERSAMENTO
In sede di versamento dell'acconto 2019 il contribuente può utilizzare in compensazione (verticale / orizzontale) i crediti a sua disposizione.
Compensazione verticale
Si utilizzano imposte / contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRPEF 2018 a credito con la prima rata dell'acconto IRPEF 2019), senza la necessità di utilizzare il mod. F24.
Compensazione orizzontale
Si utilizzano imposte / contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori; ad esempio, saldo IRPEF 2018 a credito con saldo IRAP 2018 a debito. La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS. Ciò richiede l'utilizzo del mod. F24.
Si rammenta che in materia di compensazione orizzontale:
- è fissato a **€ 5.000** il limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione, oltre il quale è necessario il **visto di conformità**;
- l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuato tramite i servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dall'importo.

ATTENZIONE: Il DL 124/2019 estende ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti **compensazioni**, senza limiti di importo:

- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
- dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un **obbligo generalizzato**, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 a saldo zero o di particolari crediti d'imposta agevolativi.

Telefoni: 051392255 - 051392277 - 051392288 - 051392262 ❖ Fax: 051392282
www.studio-dott-comm.it

Le modalità di presentazione del mod. F24, collegate alla qualifica del contribuente (titolare di partita IVA o privato) e alla presenza o meno di compensazione, possono essere così sintetizzate:

Tipologia versamento	Contribuente	Modalità utilizzabile
Mod. F24 a debito **senza compensazione**	Privato	Modello cartaceo, servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
	Titolare di partita Iva	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 con saldo **a zero**	Privato o Titolare di partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)
Mod. F24 a debito **con compensazione**	Privato	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)
Mod. F24"a debito **con compensazione** di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute	Titolare di partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline)
Mod. F24 a debito **con compensazione** di **altri crediti** (ad es. contributi previdenziali)		Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)

Importi da versare e codici tributo
Acconto IRPEF (2° o unica rata) 4034
Acconto IRES (2° o unica rata) 2002
Acconto IRAP (2° o unica rata) 3813
Acconto imposta sostitutiva (5%) regime minimi (2° o unica rata) 1794
Acconto imposta sostitutiva (15%) regime forfetario (2° o unica rata) 1791
Acconto cedolare secca (2° o unica rata) 1841
Acconto IVIE (2° o unica rata) 4045
Acconto IVAFE (2° o unica rata) 4048

Scaglioni e aliquote IRPEF 2019
Vi rammentiamo le aliquote Irpef 2019, che non sono mutate. L'imposta viene calcolata in rapporto all'ammontare del reddito del contribuente, applicando aliquote diverse per scaglioni di reddito, la somma delle imposte dovute sui diversi scaglioni di reddito costituisce l'imposta lorda.
Le percentuali sotto riportate non considerano le addizionali comunali e regionali, che variano a seconda del Comune e che possiamo stimare sull'ordine di un ulteriore 3% / 4%.

Reddito imponibile 2019	Aliquota	Imposta IRPEF dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni)
Fino a 15.000 euro	**23%**	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	**27%**	3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro	**38%**	6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro	**41%**	17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro	**43%**	25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro

In Studio potrete ritirare, in prossimità della scadenza, le deleghe compilate modello F24 per il pagamento degli acconti. Fate attenzione alle modalità di pagamento degli F24. Possiamo anche inviarvele più comodamente a mezzo e-mail in formato .pdf

Telefoni: 051392255 - 051392277 - 051392288 - 051392262 ❖ Fax: 051392282
www.studio-dott-comm.it

Secondo acconto contributi IVS artigiani/commercianti - Scadenza 2.12.2019

Entro il prossimo 2 dicembre i contribuenti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti dovranno effettuare il versamento della seconda rata dell'acconto per l'anno 2019 dei contributi previdenziali. Per fare i calcoli occorre tener conto che:

- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione è pari a 15.878 euro;
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 78.572 euro;
- il massimale di 78.572 euro riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2019, a 102.543 euro;
- i contributi per la quota eccedente il reddito minimale di 15.878 euro annui sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino all'importo di 47.143 euro; per i redditi superiori a 47.143 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.

I redditi massimali e le aliquote contributive sono riepilogati nella seguente tabella:

Soggetti	Reddito	% Artigiani	% Commercianti
Titolari (qualunque età) e collaboratori di età superiore a 21 anni	Da € 15.878 fino ad € 47.143	24%	24,09%
	Da 47.143 fino ad € 78.572	25%	25,09%
collaboratori di età inferiore a 21 anni	Da € 15.878 fino ad € 47.143	21,45%	21,54%
	Da 47.143 fino ad € 78.572	22,45%	22,54%

In merito al reddito da assoggettare all'imposizione, occorre considerare il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2018, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti.
Si ricorda che per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ma solo se partecipano all'attivita'.
Per i titolari di impresa individuale in contabilità ordinaria il rigo da considerare per il calcolo dell'acconto è il rigo RF101 del modello Redditi 2019, mentre gli imprenditori in contabilità semplificata dovranno far riferimento al reddito indicato al rigo RG36.
I **soci di società di persone, nonche' i collaboratori di imprese familiari** i cui contributi sono versati dal titolare, che dichiarano i redditi nel quadro RH, per il calcolo dell'acconto contributivo dovranno fare riferimento al rigo RH14, mentre per i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è quello dichiarato nel quadro LM, al rigo LM6 (reddito lordo o perdita) meno il rigo LM9 (perdite pregresse), avendo però barrato la casella "Impresa" o "Impresa familiare".
Per i contribuenti in regime forfetario il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è invece quello dichiarato nel quadro LM, al rigo LM34 (– il rigo LM37).
Per i soggetti **forfetari** che hanno optato per il regime contributivo agevolato i contributi vanno ridotti del 35%.
Per quanto riguarda i metodi di determinazione degli acconti 2019, anche per i contributi previdenziali il contribuente può alternativamente, e per singola imposta, utilizzare il metodo storico e quindi determinare l'acconto sulla base del modello Redditi 2019, ovvero utilizzare il metodo previsionale se presumono di conseguire un reddito nel 2019 inferiore a quanto dichiarato nel 2018, e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

ACCONTO IVA 88% SCADENZA 27.12.2019

Vi ricordiamo che entro il **27/12/2019** bisogna versare, come tutti gli anni, l'acconto IVA relativo al mese di dicembre 2019 ovvero, per i contribuenti trimestrali, al IV° trimestre 2019. Il pagamento può avvenire solo in via **telematica** attraverso i servizi di home banking ovvero Entratel o Fisconline. Ci sono al solito tre metodi alternativi di calcolo dell'acconto: lo storico, il previsionale e l'analitico. Si puo' scegliere il più conveniente fra i tre, ricordando che non si e' tenuti all'acconto IVA se non figurano almeno **103,29** euro da versare.
Secondo il **metodo storico** l'acconto da pagare e' commisurato a quanto pagato lo scorso anno per lo stesso periodo ed e' pari all'**88%** dell'I.V.A. complessivamente versata (acconto più saldo) per il mese di dicembre 2018 (o per il IV° trimestre 2018). Naturalmente chi l'anno scorso per quel periodo era a credito, nulla deve oggi come acconto 2019,

Telefoni: 051392255 - 051392277 - 051392288 - 051392262 ❖ Fax: 051392282
www.studio-dott-comm.it

anche se quest'anno dovesse chiudere a debito. L'importo da considerare per effettuare il calcolo dell'88% e' quello risultante dalla dichiarazione annuale IVA per il 2018.
Seguendo invece il **metodo previsionale** si ha la possibilità di versare un acconto inferiore commisurato all'88% dell'IVA che si prevede dovuta per lo stesso periodo 2019; ovviamente, chi prevede di chiudere il periodo con un credito Iva non verserà l'acconto anche se per lo stesso periodo 2018 fosse stato a debito.
Seguendo il terzo metodo, detto **analitico**, si ha la possibilità di versare il **100%** dell'Iva dovuta per l'ultimo periodo fino al **20/12/2019**, comprendendo tutte le operazioni effettuate (cioè DDT emessi e fatture d'acquisto registrate entro tale data). In quest'ultimo caso la liquidazione straordinaria al 20.12 ed il versamento vanno annotati sui registri Iva.
Sono esonerati dal versamento dell'acconto i contribuenti che risultavano a credito nell'analogo periodo 2018, coloro che avendo iniziato l'attività nel 2019 non hanno un periodo 2018 cui riferirsi per il calcolo dell'88%, nonché coloro che hanno cessato l'attività nel 2019 prima dell'inizio dell'ultimo periodo (mese di dicembre ovvero IV trimestre).

Versamenti
I versamenti vanno eseguiti a mezzo delega Mod. F24 indicando come anno il 2019 e con i seguenti codici tributo:
- contribuenti mensili: cod. **6013**
- contribuenti trimestrali (i quali NON devono aggiungere l'interesse 1%): cod. **6035**

IMU-TASI per l'anno 2019: SCADENZA 16.12.2019

Ricordiamo che, in generale, l'IMU-TASI colpisce tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale se non di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9); per la Tasi i Comuni sono liberi di addossarne una parte all'inquilino.
Non confondiamoci poi con la TARI, che e' la Tassa rifiuti che arriva normalmente a casa, ne' con la IUC, che e' la somma dei tre balzelli comunali.
Il 16 dicembre scade il versamento della seconda rata IMU e TASI relativa al 2019. In assenza di variazioni negli immobili posseduti provvederemo a stamparvi gli F24, se invece avete avuto variazioni nella consistenza o nella destinazione degli immobili, occorre che ci forniate per tempo la documentazione relativa, compresi i contratti di locazione.
Versamenti Imu
L'Imu viene integralmente versata a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola IMU dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore una maggiorazione sino allo 0,3%).
Per effettuare i conteggi sono indispensabili i rogiti di acquisto e/o di vendita del 2019. Inoltre occorrono:
- visure catastali aggiornate;
- eventuali notifiche di variazioni di rendita o avvisi di accertamento ricevuti;
- eventuali variazioni di rendita conseguenti a ristrutturazioni, frazionamenti, ecc.
- eventuale accatastamento di immobili rurali e eventuali denunce di successione.

CHI HA AVUTO VARIAZIONI NEGLI IMMOBILI (ACQUISTI, VENDITE, EREDITÀ', TRASFERIMENTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE, LOCAZIONI) DEVE COMUNICARCELO SUBITO.

2 - ANTICIPAZIONI SULLE PROSSIME NOVITA'

ACE : ritorno al passato

La bozza del disegno di Legge di Bilancio 2020 **reintroduce l'Ace** dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, precedentemente abrogata. L'aspetto negativo è rappresentato dalla misura dell'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, **fissata all'1,3%**, contro l'1,60% e 1,50% degli anni 2017 e 2018.

Super / Iper ammortamenti confermati per il 2020

La legge di bilancio 2020 conferma i super e iper ammortamenti. Previsto inoltre un credito d'imposta al 10% sugli investimenti ambientali
Viene infatti prevista la **proroga delle misure del super e dell'iper ammortamento**. In particolare:

Telefoni: 051392255 - 051392277 - 051392288 - 051392262 ❖ Fax: 051392282
www.studio-dott-comm.it

- è stato prorogato il **super ammortamento** cioè l'agevolazione della **maggiorazione del 30%** del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali nuovi, esclusi i mezzi di trasporto di cui all'articolo 164 c. 1 del TUIR, per gli investimenti complessivi effettuati nel 2020 con consegna fino al 30 giugno 2021;
- è stato prorogato l'**iper ammortamento** cioè l'agevolazione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, effettuati entro il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 31 dicembre 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
  La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica:
  - nella misura del **170**% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  - nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  - nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
  E' stata prorogata anche la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento.

Inoltre è stato introdotto un credito d'imposta del 10% per gli anni 2020, 2021 e 2022 nel caso in cui gli investimenti in macchinari e software indicati nel piano Industria 4.0, effettuati a partire dal l° gennaio 2017, facciano parte di un progetto che preveda determinati obiettivi ambientali.

Appalti: responsabilita' del Committente per le ritenute dell'appaltatore

Ancora non allarmiamoci, questa nuova normativa e' cosi' complessa ed iniqua che sicuramente subira' modifiche in fase di approvazione definitiva.
Secondo l'attuale cervellotica formulazione della norma, dall'1.1.2020 il **committente sarebbe tenuto a versare le ritenute** preventivamente trattenute dall'impresa appaltatrice; l'impresa che esegue i lavori dovrebbe entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza:
- fornire i denari per il pagamento delle ritenute al committente nonché i dati riferiti ai lavoratori impiegati nell'opera;
- accreditare la somma in questione su uno specifico conto corrente bancario o postale, fatta salva la possibilità di chiedere la compensazione con crediti vantati per i lavori effettuati. Pertanto dovrebbe essere trasmesso al committente un elenco dei lavoratori, impiegati nel mese precedente, nell'esecuzione dell'opera o servizio, unitamente al dettaglio delle ore lavorate, ai dati utili per la compilazione della delega di pagamento e ai dati del bonifico effettuato.

Questa follia burocratica, dopo le giuste lamentele degli operatori, pare possa essere sostituita dall'ennesima comunicazione all'Ag. Entrate di tutti i contratti d'appalto. Vi saremo piu' precisi quando la normativa sara' resa definitiva.

Limiti all'utilizzo del contante

Il legislatore ha pensato che limitare l'utilizzo del contante equivalga a ridurre l'evasione. Di conseguenza ha previsto con il DL 124/2019 un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante.
I limiti sono i seguenti:
- **limite attuale fino al 30.6.2020 € 2.999,99**;
- dall'1.7.2020 al 31.12.2021il limite passa ad € 1,999,99;
- dall'1.1.2022 il limite passa ad € 999,99.

Resta fermo che e' sempre possibile prelevare dalla Banca importi superiori, ma bisogna evitare di spendere per contanti oltre i limiti previsti.

Bonus facciate: detrazione addirittura del 90%

Sembra che la legge di bilancio 2020 in discussione preveda una nuova detrazione, addirittura del 90%, per il recupero o il restauro delle facciate dei palazzi, oltre alla conferma dei bonus per la casa (come ecobonus, sismabonus, bonus mobili, ristrutturazione edilizia).
In particolare, per quanto riguarda il bonus facciate, si prevede che per le spese documentate e sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, che sono finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici, è possibile **beneficiare di una detrazione d'imposta al 90%** e **non avrà limiti di spesa**. Inoltre, grazie all'espressa indicazione nella norma della possibilità di beneficiarne anche in caso di manutenzione ordinaria, sarà sufficiente ritinteggiare esternamente la casa per usufruire del bonus.
Come si usa dire, troppa grazia ....

Telefoni: 051392255 - 051392277 - 051392288 - 051392262 ❖ Fax: 051392282
www.studio-dott-comm.it

Comunque bisogna attendere il provvedimento dell'Ag. Entrate che specifichi esattamente quale tipologia di lavori possa essere ricompresa in questa grande agevolazione.

Buoni pasto e loro tassazione

Nell'ambito del Ddl. di bilancio 2020, con una modifica all'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, sarebbe prevista la riduzione della quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto cartacei e, contestualmente, l'incremento della soglia di non imponibilità di quelli elettronici.
In particolare:
- per i buoni pasto cartacei, il limite di esenzione giornaliero passerebbe dall'attuale **5,29 euro al minor importo di 4,00** euro; cio' in pratica significa aumentare la tassazione in capo ai dipendenti;
- per i buoni pasto elettronici, il limite di esenzione giornaliero passerebbe dall'attuale **7,00 euro al maggior importo di 8,00 euro.**

Con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, sarebbe inoltre espressamente previsto che le stesse non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.

Nuovi codici di nomenclatura combinata

Il Regolamento Ue 9 ottobre 2019 n. 1776, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre scorso, modifica e aggiorna a partire dal 1° gennaio 2020 i **codici di nomenclatura combinata (NC).**
L'operatore economico, per individuare tutte le formalità doganali connesse all'importazione o all'esportazione, deve innanzitutto identificare la merce attraverso un codice numerico, cioe' la voce doganale.
Cio', in importazione, è necessario per determinare non soltanto i dazi dovuti, ma anche l'IVA all'importazione, nonché le altre misure impositive applicate a specifici prodotti, come le accise, le restrizioni quantitative e le disposizioni sanitarie o fitosanitarie.
In esportazione, invece, non essendo attualmente previsti diritti doganali in uscita, la corretta classificazione di un prodotto consente all'operatore di valutare se vi sono particolari controlli, ovvero restrizioni o proibizioni in esportazione verso un determinato Paese extra Ue.

Compensazioni orizzontali solo dopo 10 giorni

Il nuovo DL 124/2019 prevede che i crediti annuali o infra-annuali IVA, nonche' i crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP, per importi **superiori a 5.000** euro, potranno essere utilizzati in compensazione orizzontale solo **a partire dal decimo giorno** successivo a quello di **presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge.
Per le imposte sui redditi e l'IRAP, ciò opera a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (per l'IVA la preclusione sussisteva anche prima).
Visto che il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi è il 30 novembre dell'anno successivo a quello di riferimento, il contribuente con un credito per imposte dirette (Ires, Irpef, ecc.) da utilizzare in compensazione, che presenta in data 30 novembre il modello REDDITI da cui tale credito emerge, non potrà utilizzare prima del 10 dicembre detto credito.

Adempimenti 2020 degli esportatori abituali

L'esportatore abituale per non pagare Iva dichiara al suo fornitore l'intento di voler acquistare utilizzando il plafond, trasmettendo telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello ministeriale della dichiarazione d'intento.
Fino al 31 dicembre 2019, inoltre, l'esportatore abituale deve:

- numerare progressivamente la dichiarazione di intento emessa annotandola, entro quindici giorni dall'emissione, in apposito registro;
- consegnare la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione al proprio fornitore, ovvero alla Dogana competente, prima dell'effettuazione dell'operazione ai fini Iva.

A seguito delle semplificazioni del decreto Crescita (art. 12 septies DL 34/2019), **a decorrere dal 1° gennaio 2020**:

- cade l'obbligo di annotare le dichiarazioni in apposito registro;
- non è più necessario consegnare al fornitore ovvero in dogana la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica, ma il fornitore va comunque avvisato affinche' possa verificare la corretta trasmissione telematica;

Telefoni: 051392255 - 051392277 - 051392288 - 051392262 ❖ Fax: 051392282
www.studio-dott-comm.it

- gli estremi del protocollo di ricezione, presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, devono essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d'intento, ovvero essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

L'Agenzia delle Entrate infatti ha messo a disposizione delle dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento, al fine di dispensare l'esportatore abituale dalla consegna fisica della dichiarazione e della ricevuta in fase di importazione. Inoltre, l'operatore può presentare un'unica dichiarazione d'intento riguardante una pluralità di operazioni doganali d'importazione, fino alla concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento
Si ricorda infine che, al posto della sanzione fissa, è stata reintrodotta una sanzione proporzionale dal 100 al 200% dell'Iva nei confronti del cedente o del prestatore che non effettua la preventiva verifica della trasmissione telematica della dichiarazione di intento ai fini dell'emissione della fattura non imponibile.
Infine vi ricordiamo che, per poter aumentare il plafond degli acquisti verso un determinato fornitore, occorre presentare una seconda Dich.ne d'intento con il maggior importo: esso si sommera' a quello precedentemente comunicato.
Attenzione a non barrare la casella "Dichiarazione Integrativa" perche' cio' significa annullare completamente la precedente Dich.ne d'intento sostituendo il vecchio plafond col nuovo.

Medici: proroga al 2020 del divieto di fatturazione elettronica

È stato prorogato, per l'anno 2020, il divieto di emissione di e-fatture mediante il Sistema di Interscambio:
- da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema STS;
- da parte dei soggetti che, benché non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, hanno effettuato prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Obbligo del VIES per gli acquisti e le vendite intracomunitarie - Dall'1.1.2020

Come e' noto, l'iscrizione al sistema VIES gestito dall'Ag. Entrate una volta era obbligatorio per poter acquistare o vendere beni nella UE, successivamente fu dichiarato non obbligatorio.
Dall'1.1.2020 ritorna obbligatorio in quanto assume natura sostanziale, e non formale, per realizzare cessioni intraUE (**non imponibili Iva art. 41 DL 331/93**).
Di conseguenza sia il cedente UE che il cessionario UE dovranno comunicarsi il **numero identificativo VIES** per poter beneficiare della non imponibilita' Iva sulle transazioni tra paesi UE.

Nuovi Incoterms 2020

La Camera di Commercio Internazionale ha aggiornato gli Incoterms, cioe' le condizioni di trasporto merci. Dall' 1.1.2020 dovranno quindi essere utilizzate le nuove definizioni di costi e responsabilità incombenti sui soggetti coinvolti in una transazione commerciale. Tra le novità si segnala:
- la conferma della **clausola Exw** (franco fabbrica). Tale clausola prevede l'onere di costi e rischi di trasporto a carico dell'acquirente, anche durante il tragitto delle merci nel Paese del venditore.
- il cambio di denominazione per il termine **Dat**. Ora sarà **Dpu (*delivered at place unloaded*)** e prevede che la consegna non debba più necessariamente avvenire presso un terminal portuale, ma anche in un altro qualsiasi luogo di consegna, purché la merce venga scaricata.

Nuovo Penale tributario: aggravamento delle sanzioni e manette agli evasori

Per combattere l'evasione il Governo ha ristretto i limiti al superamento dei quali scatta la denuncia penale. Le nuove norme si applicheranno dopo la pubblicazione in G.U. della legge di conversione del DL 124/2019, per cui si ritiene che si applicheranno a partire dagli esercizi 2019. Ecco un primo sintetico quadro.

Dichiarazione infedele
È' previsto un aumento della pena, che passa dalla reclusione da "uno a tre anni" alla reclusione "da due a cinque anni".
Soglie di punibilita': sarà, congiuntamente, necessario che:
- l'imposta evasa sia superiore, con riferimento alle singole imposte, a 100.000 euro (e non più 150.000 euro);
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque,

Telefoni: 051392255 - 051392277 - 051392288 - 051392262 ❖ Fax: 051392282
www.studio-dott-comm.it

sia superiore a 2 milioni di euro (e non più 3 milioni).

Omesso versamento di ritenute
La novità riguarda la soglia di punibilità: si avra' rilevanza penale quando l'ammontare delle ritenute omesse, per ciascun periodo d'imposta, sia superiore a 100.000 euro (e non più a 150.000 euro).

Omessi versamenti IVA
Anche in questo caso la novità riguarda la sola soglia di punibilità: si avra' rilevanza penale quando l'ammontare dell'IVA omessa, per ciascun periodo d'imposta, sia superiore a 150.000 euro (e non più a 250.000 euro).

Altre misure previste nella legge finanziaria

Le altre misure previste riguardano:

- la conferma per il 2020 dell'aliquota IVA ordinaria del 22% e di quella ridotta del 10%;
- la conferma della cedolare secca al 10% per i contratti di locazione a canone concordato;
- la deducibilità dal 2019 dal reddito di impresa e di lavoro autonomo del 50% dell'IMU relativa agli immobili strumentali;
  la proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia;
- la proroga al 2020 del credito d'imposta c.d. "Formazione 4.0";
- la soppressione della c.d. "Mini IRES" per gli utili reinvestiti e la contemporanea (re)introduzione dell'ACE fin dal 2019;
- la previsione di specifiche misure premiali per favorire i pagamenti elettronici, compresa la c.d. lotteria degli scontrini;
- la rideterminazione degli oneri detraibili sulla base del reddito dichiarato: chi dichiara un reddito complessivo superiore ad € 120.000 detrarra' di meno;
- la rideterminazione del fringe benefit ai dipendenti relativo alle auto aziendali loro affidate, con notevole aggravio Irpef per i dipendenti stessi;
- il riconoscimento degli oneri detraibili, ad eccezione dei medicinali e dispositivi medici, soltanto in caso di pagamenti con mezzi tracciati;
- la revisione delle condizioni per l'accesso al regime forfetario;
- l'unificazione dei tributi IMU e TASI, il che potra' comportare un aumento delle tasse in capo ai locatori se parte della Tasi fino al 2019 era a carico degli inquilini;
- la possibilita' di rivalutare per l'ennesima volta i terreni e le partecipazioni possedute dai privati.

Come detto sopra, bisognera' attendere i provvedimenti definitivi.

3 - CHIARIMENTI

Fatturazione differita

E' stato ufficialmente riconosciuto dall'Ag. Entrate che e' possibile emettere, nello stesso mese e nei confronti dello stesso cliente, anche piu' fatture differite (ad es. una al 15 del mese e un'altra a fine mese). Comunque e' possibile datare le fatture differite al 31 del mese di riferimento, a prescindere dalla data di consegna dei beni. In questo modo partecipano alla liquidazione Iva di quel mese mentre possono essere spedite allo SDI entro il 15 del mese successivo.

Fatturazione elettronica ed omaggi

E' possibile per le cessioni gratuite a titolo di omaggi emettere autofattura. Le cessioni gratuite di beni e servizi a titolo di omaggi rientrano nelle fattispecie per cui è facoltativa la rivalsa dell'IVA, infatti anziche' emettere fattura verso il beneficiato è possibile autofatturare l'operazione.
Pertanto, nel caso di assenza di rivalsa dell'Iva, anziche' emettere secondo le regole generali una normale fattura, il cedente può optare per l'emissione di una autofattura, in un unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di "**autofattura per omaggi**". Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle fatture emesse, inoltre dovrà contenere l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta e nella fattura elettronica che sarà trasmessa al sistema di interscambio deve essere indicato il **codice TD01.**

Telefoni: 051392255 - 051392277 - 051392288 - 051392262 ❖ Fax: 051392282
www.studio-dott-comm.it

Nell' ipotesi di autofattura per omaggi, ovvero anche per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”. Si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite.

Fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA)

Sono di regola assoggettate allo **Split Payment** e firmate digitalmente.
E' stato chiarito che, nel caso di mancata indicazione in fattura del codice CIG e CUP, la PA non e' tenuta a pagare la fattura, che comunque rimane fiscalmente valida. Per rimediare e' necessario riemettere la fattura corretta.
Segnaliamo infine che sono stati pubblicati gli elenchi per il 2020 dei soggetti destinatari dello Split Payment. Si possono trovare sul sito del MEF, Dipartimento Finanze, e riguardano:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale del capitale non inferiore al 70%;
- Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

E' buona norma consultarli periodicamente in quanto, anche in corso d'anno, possono subire modifiche.

Fattura elettronica scartata: rimedi

Se la FE viene scartata dallo SDI, nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia effettuato alcuna registrazione contabile del documento sarà sufficiente inviare nuovamente la fattura corretta dall’errore bloccante nei 5 giorni successivi alla data di ricezione della notifica di scarto, da conteggiarsi **tenendo conto dei giorni effettivi** e non di quelli lavorativi.
La fattura elettronica scartata va preferibilmente riemessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) **con la data e il numero del documento originario**.
Qualora cio' non fosse possibile, occorrera' alternativamente:

- emettere una fattura con **nuovo numero e data**, dalla quale risulti **un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi**;

- ovvero emettere una fattura con **nuovo numero e data**, **con specifica numerazione** che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, viziato e scartato dal SdI (per esempio, «1/R» o «1/S»).

Fallimenti: termini per poter emettere la NC e recuperare l'Iva

Nel caso di fallimento di un cliente occorre ogni anno verificare lo stato della procedura fallimentare in quanto I termini per emettere la **nota di variazione IVA** decorrono dal momento del deposito del provvedimento di chiusura del fallimento. Infatti la condizione di infruttuosità della procedura concorsuale si realizza **alla scadenza** del termine per le osservazioni al piano di riparto finale ovvero, in assenza, alla scadenza del termine per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento, quindi decorsi 90 giorni dal deposito in Cancelleria.
Attenzione: con le nuove norme la nota di credito deve essere emessa **entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva** riferita all’anno in cui il presupposto si è verificato ed è sorto il diritto alla detrazione.

Tax free shopping (vendite a viaggiatori extraUE art. 38-quater Dpr 633/72)

Tali vendite devono passare, come fatturazione elettronica, dal sistema Otello 2.0, col quale si registra il documento di riconoscimento del cliente e si appone la firma digitale.
L’Agenzia Entrate ha chiarito che le note di variazione **IVA in aumento** devono, necessariamente, essere emesse tramite la procedura OTELLO 2.0. E' il caso dell'emissione di fattura senza l'addebito dell'Iva ma mancanza nei 4 mesi del visto uscire doganale,
Per quanto riguarda invece le note di variazioni **IVA in diminuzione**, tipiche del caso di emissione di fattura con addebito di Iva e successivo accredito dell'Iva al ricevimento del visto uscire doganale, queste non comportano

Telefoni: 051392255 - 051392277 - 051392288 - 051392262 ❖ Fax: 051392282
www.studio-dott-comm.it

l'obbligo per il cedente di transitare dal sistema OTELLO 2.0. In tal caso il cedente puo' annotare l'importo nel registro degli acquisti, senza alcun obbligo di emissione di una nota di variazione in diminuzione.

Competenza fiscale delle spese legali

Vi ricordiamo che, In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi dell'articolo 109 c. 2 lett. b) del TUIR, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime **sono state ultimate**, senza che rilevi il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento.
Cio' e' stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23855 del 25.09.2019: si e' affermato che la prestazione difensiva ha carattere unitario e ciò importa che gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale, unitarietà che va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e quindi al momento della pronunzia che chiude ciascun grado.
Il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale.
A fine anno e' bene controllare che le fatture di professionisti, in particolare quelle degli avvocati, si riferiscano a **prestazioni ultimate**, in caso contrario esse contabilmente perdono la qualifica di costi e diventano crediti per acconti dati.

Competenza delle perdite su crediti

La normativa applicabile e' quella risultante dall'art. 101 c. 5 Tuir, secondo cui le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d'impresa qualora risultino da **elementi certi e precisi**.
La sussistenza dei citati elementi certi e precisi – che deve essere dimostrata dal contribuente – è comunque **presunta** in casi tassativamente previsti dalla legge, quali:

- **l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali;**
- il **credito è di modesta entità (€ 2.500 o € 5.000 per grandi imprese) e sono decorsi almeno sei mesi** dal termine previsto per il pagamento dello stesso;
- la **prescrizione o cancellazione dal bilancio del credito in applicazione dei principi contabili;**

Le perdite su crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali **sono deducibili in ogni caso,** ossia senza limiti e con meccanismo analitico, dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.
- di iscrizione nel Reg.imprese dei piani attestati di risanamento di cui all'articolo 67c. 3 lett. d) L.F.;
- di ammissione alla procedura estera, se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

La suddetta disposizione normativa è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'articolo 13 c.3 D.Lgs. 147/2015, il quale ha definito il **periodo temporale entro il quale il contribuente può dedurre fiscalmente le perdite su crediti** nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, precisando che le stesse possono essere dedotte fiscalmente a partire dall'anno di ammissione a tali procedure e fino all'esercizio in cui deve avvenire la cancellazione in bilancio dei crediti medesimi, in applicazione dei **principi contabili adottati dall'impresa**. Il che ammette la deducibilita' della perdita anche in anni successivi a quello del fallimento/concordato.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.

Telefoni: 051392255 - 051392277 - 051392288 - 051392262 ❖ Fax: 051392282
www.studio-dott-comm.it